



COMUNE DI BOGOGNO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO MICRONIDO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE “*LA VALLE DEI GAMBERI*”

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2018



COMUNE DI BOGOGNO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO MICRONIDO COMUNALE

INDICE

- ART. 1 — Istituzione
- ART. 2 — Finalità
- ART. 3 — Ricettività
- ART. 4 — Dimensionamento
- ART. 5 — Gruppo sezione
- ART. 6 — Disciplina delle iscrizioni e graduatoria
- ART. 7 – Calendario
- ART. 8 — Orario giornaliero
- ART. 9 — Inserimenti
- ART. 10 — Dimissioni dal micronido d’infanzia
- ART. 11 — Rette di frequenza
- ART. 12 — Corredo
- ART. 13 — Somministrazioni extra e medicinali
- ART. 14 — Organizzazione e funzioni educative e ausiliarie
- ART. 15 — Gruppo degli operatori e progetto educativo
- ART. 16 — Coordinatore del micronido d’infanzia
- ART. 17 — Aggiornamento del personale
- ART. 18 – Assemblea dei genitori
- ART. 19 — Rapporti educatori-genitori
- ART. 20 — Rapporti gestore-Comune



COMUNE DI BOGOGNO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO MICRONIDO COMUNALE

ART.1 - ISTITUZIONE

Il Comune di Bogogno istituisce con Deliberazione di C.C. n.19 del 25/05/2010 un micronido d'infanzia denominato "La Valle dei Gamberi".

Lo stesso viene autorizzato con delibera di autorizzazione al funzionamento dell'A.S.L. n. 738 del 28/9/2010 e successiva delibera dell'A.S.L. n. 1011 del 21/12/2012 di Variante autorizzativa con aumento della capacità ricettiva;

ART.2 - FINALITA'

Nel quadro di un complesso e articolato sistema educativo per l'infanzia e di promozione culturale, sociale e civile, il micronido d'infanzia costituisce un servizio pubblico avente come finalità principali quelle di stimolare, orientare e sostenere lo sviluppo globale del bambino, con particolare riferimento alla maturazione emotiva, affettiva, alla comunicazione e alle prime forme di conoscenza.

Il micronido d'infanzia realizza compiutamente la propria funzione in un contesto operativo che coinvolge, oltre all'Amministrazione Comunale ed il personale addetto, anche le famiglie e la comunità locale. In particolare, il micronido d'infanzia concorre a:

- dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età di ciascun bambino;
- intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale;
- garantire la continuità dei comportamenti educativi con l'ambiente familiare e con la scuola materna;
- assicurare uno specifico e professionale intervento educativo all'interno della fascia d'età considerata;
- svolgere, nella comunità locale, una specifica funzione formativa sulle problematiche della prima infanzia;
- rappresentare un concreto aiuto per le famiglie con uno o entrambi i genitori lavoratori, soprattutto se privi di sostegni parentali diversi.

ART.3 - RICETTIVITA'

La ricettività massima del micronido d'infanzia è di 20 bambini frequentanti, età compresa tra 3 mesi e 3 anni di cui massimo quattro lattanti.

ART.4 - DIMENSIONAMENTO

Ai fini del dimensionamento del micronido d'infanzia, il calcolo del rapporto spazio bambino è effettuato sulle aree relative alle seguenti funzioni:

- soggiorno e zona per l'alimentazione
- zona riposo
- servizi igienici
- accettazione e locale pluriuso per il personale
- spogliatoio personale
- servizi igienici per adulti
- cucina – dispensa
- ambulatorio pediatrico
- lavanderia - deposito



COMUNE DI BOGOGNO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO MICRONIDO COMUNALE

Lo spazio minimo per ognuno dei bambini sia all'interno della struttura che all'esterno è dettato dalla normativa vigente.

ART.5 - GRUPPO SEZIONE

Il gruppo sezione è l'unità organizzativa di base, per sviluppare le potenzialità sociali dei bambini, consentendo mediante contatti frequenti la relazione all'interno di piccoli gruppi. Il dimensionamento del gruppo sezione è determinato in relazione all'età dei bambini, sia nel caso in cui le sezioni siano costituite da bambini di età omogenea (lattanti da 3 mesi a 12 mesi — semi divezzi 13-24 mesi — divezzi 25-36 mesi) sia nel caso che venga costituita la sezione mista.

ART. 6 - DISCIPLINA DELLE ISCRIZIONI E GRADUATORIA

La richiesta di ammissione al micronido deve essere formalizzata con domanda scritta rivolta al Comune di Bogogno da uno dei genitori, o dal tutore legale del minore ed è consentita a tutti i bambini da tre mesi a tre anni.

Sono ammesse le domande dei genitori di bambini che non abbiano superato i 36 mesi di vita entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

I bambini frequentanti che compiono i tre anni di età dopo il 31 dicembre possono terminare l'anno scolastico in corso.

Le domande di iscrizione al micronido d'infanzia, saranno trasmesse, a cura del Comune di Bogogno, al Gestore del micronido affinché possa provvedere alla programmazione degli inserimenti.

L'accesso al micronido riguarda prioritariamente i bambini residenti nel Comune di Bogogno e i bambini residenti nei Comuni Convenzionati.

Nel caso di posti liberi è consentito l'accesso anche a bambini provenienti da altri comuni. I Comuni o le Unioni di Comuni che lo richiedano, possono concordare apposite convenzioni con il Comune di Bogogno.

AMMISSIONI E GRADUATORIA - A partire dal giorno fissato per l'Open Day e per i trenta giorni successivi si accetteranno le domande di iscrizione per il mese di settembre seguente (inizio anno scolastico). Al termine di questo periodo di apertura delle iscrizioni, si stilerà l'elenco degli ammessi e, solo se le iscrizioni superano la disponibilità dei posti, si stileranno l'elenco degli ammessi e una lista di attesa sulla base dei criteri di cui sotto specificati:

Criteri per la graduatoria (punteggi cumulabili):

- residenti a Bogogno e Comuni convenzionati - punti 55;
- entrambi i genitori che lavorano (presentazione autocertificazione) - punti 20;
- famiglia con più di due figli di età inferiore agli anni 15 - punti 15;
- presenza di un figlio già frequentante lo stesso asilo nido - punti 5;
- almeno un genitore (solo per i non residenti e non residenti in comuni convenzionati) che presta lavoro presso il territorio di Bogogno – punti 5;

a parità di punteggio prevarrà la data di presentazione della domanda.



COMUNE DI BOGOGNO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO MICRONIDO COMUNALE

La lista di attesa avrà priorità rispetto ad iscrizioni presentate successivamente al periodo di iscrizione sopra normato. Le ulteriori domande andranno a formare una "lista aperta" che sarà stilata sulla base dei medesimi criteri.

I frequentanti, (in età di ammissibilità) sono di diritto iscritti per l'anno successivo (settembre).

Le domande di iscrizione che non abbiano decorrenza da settembre (inizio anno scolastico) dovranno pervenire nei trenta giorni antecedenti l'effettiva frequenza. Saranno valutate in base alla disponibilità di posti ed all'eventuale graduatoria della lista di attesa.

ART.7 - CALENDARIO

L'apertura annuale del micronido d'infanzia non può essere inferiore a 47 settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

ART.8 — ORARIO GIORNALIERO

L'orario giornaliero di apertura del micronido d'infanzia è di norma 10,5 ore dalle 7.30 alle 18.00. All'interno di tale orario possono essere previste forme di iscrizione diversificate.

Al fine di favorire il più possibile il rapporto genitore-bambino, la permanenza all'interno della struttura potrà essere modulata sulla base delle esigenze familiari.

I bambini dovranno essere ritirati, alla fine dell'orario di frequenza, da uno dei genitori; in caso di impossibilità, il genitore dovrà preventivamente avvisare gli educatori fornendo il nominativo della persona che provvederà al ritiro del bambino. Nel caso in cui fosse necessario ritirare il bambino prima dello scadere dell'orario solito di frequenza, il genitore dovrà avvisare, anche telefonicamente, gli educatori dell'orario del ritiro.

ART. 9 —INSERIMENTI

I bambini ammessi devono essere esenti da malattie infettive e contagiose diffusibili ed essere vaccinati a norma di Legge, secondo l'età. Al fine dell'ammissione i genitori devono presentare le certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie. Per la riammissione in caso di assenze prolungate per malattia è obbligatorio la presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione.

Il gestore organizza il graduale inserimento dei bambini all'inizio di settembre e programmare la presenza dei genitori nel primo periodo di frequenza.

Analogamente, per i bambini iscritti in corso d'anno, nella fase di inserimento è consentita la presenza dei genitori.

ART.10 — DIMISSIONI DAL MICRONIDO D'INFANZIA

Le famiglie utenti che, per motivi diversi, intendono dimettere i propri figli dal micronido d'infanzia devono darne comunicazione scritta al Comune di Bogogno, con un preavviso di 15 giorni. E' Comunque dovuta la retta dell'ultimo mese, anche se frequentato solo in parte.



COMUNE DI BOGOGNO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO MICRONIDO COMUNALE

ART. 11— RETTE DI FREQUENZA

Nel micronido d'infanzia funzionerà il servizio mensa adeguato alle esigenze ed all'età di ogni bambino.

La retta di frequenza (mensile) e' comprensiva dei servizi generali prestati dal micronido d'infanzia e del pasto giornaliero.

Le rette di frequenza sono riscosse dal Gestore del micronido, mensilmente, secondo le scadenze che renderà note alle famiglie.

Il gestore potrà altresì richiedere il pagamento di una quota assicurativa annuale non superiore a € 100,00 per utente.

ART.12 — CORREDO

Ogni genitore dovrà fornire: i pannolini, la biancheria per il lettino, i bavaglini, uno o più cambi di indumenti e biancheria intima, il biberon, il succhiotto, gli asciugamani, spazzolino e dentifricio e quanto ritenga necessario per il suo bambino. La dotazione individuale potrà essere integrata secondo le richieste degli educatori.

ART.13 — SOMMINISTRAZIONI EXTRA E MEDICINALI

Gli educatori non potranno somministrare ai bambini alimenti extra rispetto alla tabella dietologica fornita dall'A.S.L., competente per territorio. Inoltre non potranno somministrare ai bambini alcun tipo di medicinale se non in caso di comprovata necessità, previa formale autorizzazione del genitore ed in accordo con il medico curante.

Gli educatori potranno, in caso di necessità, somministrare soltanto ed esclusivamente fermenti lattici.

ART.14 — ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI EDUCATIVE E AUSILIARIE

Nel micronido d'infanzia il rapporto medio educatore / bambino, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è disciplinata dalle norme regionali in materia.

Le funzioni ausiliarie devono essere organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e al numero dei bambini frequentanti, il supporto alle attività didattiche, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

ART. 15 — GRUPPO DEGLI OPERATORI E PROGETTO EDUCATIVO

Il gruppo degli operatori è composto da tutti gli educatori impegnati nel micronido d'infanzia, incluso un responsabile nominato dal Gestore.

Il Gestore deve garantire che il gruppo degli operatori elabori ed aggiorni collegialmente il progetto educativo del servizio.

ART.16 — COORDINATORE DEL MICRONIDO D'INFANZIA

Il Gestore nomina un educatore quale coordinatore del micronido d'infanzia. Il coordinatore non può comunque essere esonerato dalla collaborazione con gli altri operatori addetti all'attività educativa. Il coordinatore tiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale. La nomina del coordinatore deve essere comunicata, a cura del Gestore, al Responsabile Comunale del Servizio.



COMUNE DI BOGOGNO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO MICRONIDO COMUNALE

ART. 17 — AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

L'aggiornamento del personale operante nel micronido d'infanzia (autoaggiornamento del gruppo operatori, gruppi di studio, seminari etc.) è considerato momento di fondamentale importanza al fine della qualificazione dell'intervento educativo. Il Gestore dovrà garantire tale aggiornamento, attraverso l'individuazione di spazi all'interno dell'orario di lavoro e non, organizzati in modo da non costituire intralcio alla normale attività.

ART.18 — ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'assemblea è costituita da un genitore per ciascun bambino iscritto e dal coordinatore.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante pubblicazione di idoneo avviso, da affiggere presso la sede del micronido almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Per la partecipazione alle sedute assembleari non possono essere previsti rimborsi spese o compensi di sorta.

Alle assemblee ogni genitore può esprimere un solo voto ed essere portatore di una sola delega.

L'assemblea è convocata dal gestore del micronido ogni qual volta ciò sia ritenuto utile. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per fornire informazioni e notizie sul funzionamento del servizio, sui progetti educativi e per discutere i temi generali propri del micronido. Il genitore decade da membro dell'assemblea in concomitanza con la cessazione dalla frequenza del micronido da parte del proprio figlio.

ART. 19 — RAPPORTI EDUCATORI-GENITORI

Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita del micronido, il progetto educativo può prevedere la realizzazione di:

- colloqui individuali con le singole famiglie per organizzare l'inserimento del bambino, da svolgersi nel corso dell'anno ogni volta sia necessario;
- riunioni di sezione al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi/sezioni;
- incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità;
- laboratori in cui coinvolgere personalmente i bambini e i genitori per mettere a frutto le competenze di ciascuno;
- momenti di socializzazione tra i genitori, gli educatori e i bambini.

ART. 20 — RAPPORTI GESTORE-COMUNE

Al fine di garantire il miglior livello qualitativo del servizio l'Amministrazione comunale e il responsabile del servizio o suo delegato possono accedere alla struttura, anche in orario di erogazione del servizio, allo scopo di esercitare le proprie prerogative di controllo e verifica.